

ITW
San Mauro Forte

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Fax 06/57225994
PEC DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Spett.le **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V Tutela del paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 Roma
Fax 06/67234416
PEC mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Potenza 15/11/2019

OGGETTO: DLgs 387/2003 art 12 e LR 01/2010 – Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in agro dei Comuni di San Mauro Forte, Salandra e Garaguso (MT) alla località “Serre Alte e Serre d’Ulivo”.

Proponente ITW San Mauro Forte Srl - Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 4848 –

- **Controdeduzioni alle Osservazioni dell’Associazione Antigone 2 Oppido Lucano del 29/10/2019**

Con la presente, il sottoscritto Emmanuel Macqueron, legale rappresentante della scrivente, in merito alle osservazioni di cui in oggetto, nello spirito della più ampia trasparenza e collaborazione, al solo fine di fornire quanti più disponibili elementi di valutazione e riscontro circa le osservazioni promosse (ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), rileva quanto segue:

➤ **OSSERVAZIONI ASSOCIAZIONE ANTIGONE 2 OPPIDO LUCANO:**

Punto 1) Si fa presente che i tre obiettivi imposti all’Italia dalla UE con il pacchetto per il clima e l’energia 2020, sono stati già raggiunti e superati con largo anticipo dalla Regione Basilicata.

ITW: Il 23 ottobre 2014, il Consiglio Europeo ha convenuto il quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030. Questo quadro va a definire le politiche dell’energia e del clima dell’UE per il periodo dal 2020 al 2030, proponendo nuovi obiettivi e misure per rendere l’economia e il sistema energetico dell’UE più competitivi, sicuri e sostenibili. Comprende obiettivi di riduzione dell’emissione di gas a effetto serra e di aumento dell’utilizzo delle energie rinnovabili.

In particolare in merito alla questione delle energie rinnovabili, la UE ha stabilito un obiettivo di almeno 27% per la quota di fonti energetiche rinnovabili ivi consumate. La UE, sempre in merito al pacchetto per il clima e l’energia, ha successivamente innalzato al 32% la quota di fonti energetiche rinnovabili ivi consumate, aggiungendo una clausola di revisione entro il 2023 per una revisione al rialzo dell’obiettivo al livello UE.

A livello Regionale, la Regione Basilicata ha modificato la L.R. 8 del 26 Aprile 2012 aggiungendo il comma 7 all’Articolo 11 con l’emanazione della L.R. 4 del 13 Marzo 2019 all’Articolo 13 comma 3, ed in particolare stabilisce che: **“7. Nelle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 i limiti massimi**

della produzione di energia da fonte rinnovabile stabiliti dalla Tab. 1" – 4 del vigente P.I.E.A.R. approvato con L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010 sono aumentati per singola fonte rinnovabile in misura non superiore a 2 volte l'obiettivo stabilito per la fonte eolica e per la fonte solare di conversione fotovoltaica e termodinamica e in misura non superiore a 1,5 volte gli obiettivi stabiliti per le altre fonti rinnovabili in essa previste."

Va inoltre precisato che la politica mondiale si è oramai direzionata verso la completa indipendenza dai combustibili fossili e verso la riduzione delle emissioni dei gas serra, principali causa dei mutamenti climatici in atto, orientandosi sempre più verso l'utilizzo di energia "verde", le quali energie da fonti rinnovabili rappresentano il fulcro di questa nuova politica. L'affermazione di cui al punto 1) è pertanto ancorata al passato e non al passo con i tempi e con le esigenze di indipendenza del mercato energetico italiano odierno oltreché con la necessità sempre più spinta della tutela dell'ambiente a mezzo della rinuncia in toto dei combustibili fossili a mezzo del processo di decarbonizzazione e totale adozione delle FER.

Come confermato anche da recenti pronunzie della Corte costituzionale e dei Giudici amministrativi, la massima diffusione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta un principio generale sancito a livello nazionale di derivazione comunitaria, che può essere limitato soltanto in presenza di disposizioni normative specifiche e dalla esigenza di tutelare altri interessi e principi di carattere pubblico, concretamente rinvenibili ed individuati, nel caso in esame del tutto assenti.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 2) Si chiede l'omissione dalle istanze del termine "PARCO", in quanto estremamente lontano dal suo significato originario.

ITW: A nostro avviso questa osservazione è del tutto bizzarra e priva di ogni senso logico, la definizione del termine PARCO (dal punto di vista letterario) non dovrebbe essere affrontata in questa sede.

Comunque si precisa che secondo il dizionario Italiano il termine "PARCO", quale sostantivo maschile, tra i molteplici significati, rappresenta anche il "Parco scientifico o parco tecnologico", *territorio che ospita insediamenti di ricerca scientifica e di produzione tecnologica, la cui funzionalità è favorita dalla presenza di particolari materie prime o di centri di studio specializzati. Esempio: Parco eolico, superficie occupata da un impianto di aerogeneratori.*

Pertanto tale osservazione oltre ad essere fortemente grottesca è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 3) Si chiede la giusta analisi del contesto territoriale da parte della società proponente. Il territorio analizzato è stato considerato di tipo agro-silvo-pastorali mentre, insistono aziende agricole aderente alla filiera biologica- certificata con produzione di grano, pistacchi, etc. di notevole importanza economica ad esempio di sviluppo locale.

ITW: Il territorio analizzato è stato giustamente definito di tipo agro-silvo-pastorali in quanto questo termine racchiude in sé tutte le attività che vengono svolte sul contesto territoriale interessato dal progetto, ovvero:

AGRO = che fa riferimento al settore delle attività agricole;

SILVO = che fa riferimento a ciò che vive o cresce nei boschi, o alle attività (es raccolta di frutti etc);

PASTORALE = che fa riferimento all'allevamento.

Si precisa inoltre che il D.Lgs 387/2003 all'Articolo 12 comma 7 stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'Articolo 2 comma 1 lett. "b" e "c" del D.Lgs 387/2003 possono essere ubicati anche in zone classificate come agricole dai vigenti Piani Urbanistici, pertanto la realizzazione del parco eolico non risulta essere in conflitto con le aziende agricole aderenti alla filiera biologica - certificata con produzione di grano, pistacchi, etc. menzionate.

Il riferimento specifico alle attività di tipo agricolo, chiarisce inequivocabilmente la pretestuosità delle osservazioni e la correttezza della istruttoria. Inoltre, fermo restando l'interesse pubblico sotteso alla produzione di energia da fonti rinnovabili, non è dato comprendere dalle osservazioni, in che modo e in quale misura la produzione agricola specificata verrebbe danneggiata dalla realizzazione del parco.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 4) Si constata l'incompatibilità di tali opere con il Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020 della Regione Basilicata 2014/2020 – Progetto pilota Montagna Materana. DGR n. 837 del 04.08.2017 PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FESR, FSE, FEASR 2014-2020: ITI Aree Interne – Area Interna pilota Montagna Materana – Presa d'atto approvazione Comitato Tecnico Aree Interne..

ITW: In genere si osserva come i Piani di Sviluppo Rurale, i progetti comunitari, PO-FEASR, FESR, FSE, FEASR e i progetti pilota NON SONO LEGGI CHE RESTRINGONO I CAMPI D'AZIONE, ma progetti in itinere che devono essere sviluppati ed accettano proposte di sviluppo nella zona.

In ogni caso nei piani citati, non si evidenzia alcun vincolo restrittivo nei confronti di impianti da fonti rinnovabili, quali Parchi Eolici, Fotovoltaici etc.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 5) Si constata la violazione del P.I.E.A.R. – Mancanza dei requisiti anemologici. L'unico anemometro di riferimento per la valutazione della fattibilità del progetto si trova a circa 35kilometri dall'area di progetto (Monte Tancia, situato tra i comuni di Laurenzana e Calvello). La veridicità di tali dati considerando che, l'anemometro si trova a circa 1300metri e che, l'impianto di progetto si trova ad una quota media di 300metri, ci sembrano alquanto dubbia.

ITW: Come stabilito dal P.I.E.A.R della Regione Basilicata, ed in ottemperanza dei requisiti anemologici da esso richiesto per gli impianti eolici, il progetto presentato dalla scrivente è corredato da uno Studio Anemologico, affidato e redatto da una società avente certificazione del sistema gestione qualità ISO 9001:2015, specificatamente per il sotto processo di Valutazione del Potenziale di siti Eolici, la quale, nei suoi 19 anni di attività, ha svolto innumerevoli studi, diversi dei quali, a dimostrazione della sua serietà, già presi in visione ed accettati dall'ente preposto al rilascio delle AU.

Come meglio rappresentato nel sopracitato studio, l'analisi anemologica è stata condotta con due diversi livelli, il primo di analisi potenziale eolico di sito, partendo da dati anemometrici recenti ed il secondo, di verifica di micrositing, pertanto l'area di interesse è stata valutata attraverso l'uso di più stazioni anemometriche.

In particolare la Stazione Anemometrica di Calvello è una stazione storica, ovvero con più di 15 anni di rilevazioni, avente strumentazione certificata e tarata, da cui è stato possibile giungere ad una valutazione utile della risorsa eolica tramite i calcoli ed i confronti contemporanei con le altre stazioni anemometriche più prossime all'area di studio.

Si precisa inoltre l'insussistenza della violazione del P.I.E.A.R., in quanto ai sensi dell'Articolo 63, comma 1 della Legge Regionale n. 26 del 18 Agosto 2014 della Regione Basilicata, con la quale sono state apportate delle modifiche al P.I.E.A.R. Basilicata, si stabilisce che ***“...la campagna anemologica di almeno un anno, effettuata mediante l'installazione di una torre anemometrica certificata dal Comune così come prevista ai precedenti punti, può essere sostituita da un'apposita rilevazione satellitare e/o da simulazioni certificate solo nel caso in cui l'impianto eolico ricada in un'area già oggetto di rilevamento nel sito ed i cui dati siano in possesso dell'amministrazione regionale.”***.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 6) La mancanza di un progetto definitivo per le indagini geologiche e sismiche.

ITW: La relazione geologica è illustrativa della geologia, della idrogeologia, della morfologia e di tutti i risultati interpretativi preliminari a cui si è giunti relativamente agli areali interessati dal progetto del parco eolico. Infatti, dal rilevamento geologico e morfologico di superficie sono derivate le relative informazioni sulle aree d'imposta di ciascun aerogeneratore e della sottostazione.

Ai fini della caratterizzazione preliminare per la fattibilità del progetto, volta a definire le caratteristiche geologiche latu sensu dell'intera area e ad **escludere la presenza di elementi di criticità** morfologica, il rilevamento geo-morfologico di superficie e la consultazione di indagini pregresse si sono dimostrate utili al raggiungimento dell'obiettivo.

Pertanto le caratteristiche geologiche puntuali saranno effettuate durante la fase esecutiva del progetto, tenuto conto della caratterizzazione preliminare riferita ovviamente all'intera area di interesse, mediante l'analisi puntuale delle caratteristiche litologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche dei terreni.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 7) La mancanza di adeguate fotosimulazioni degli aerogeneratori rispetto al centro storico del Comune di Salandra, del Comune di Stigliano e di quello di San Mauro Forte. La mancanza di adeguate fotosimulazioni dai punti panoramici e dagli eventuali siti di importanza archeologica.

ITW: In rispetto a quanto stabilito dalla Regione Basilicata, tutti gli aerogeneratori risultano situati ad una distanza superiore a 5 chilometri dai centri storici comunali, precisando inoltre che allo Studio di Impatto Ambientale è presente la Tavola n.11 “RENDERING”, la quale rappresenta la fotosimulazione ante e post operam del Parco Eolico. La scrivente si rende comunque disponibile ad eseguire qualsiasi ulteriore fotosimulazione nel caso venga richiesto dall'Autorità competente.

Si evidenzia che il layout progettuale del parco eolico è stato definito in ottemperanza a quanto stabilito dalla Normativa vigente in termini di impatto ambientale e pertanto sono stati rispettati i vincoli ambientali, anche quelli individuati dal D.Lgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

In merito alle opere di connessione, la scrivente fa notare che la Stazione Elettrica 380/150 kV, per la connessione alla RTN, risulta essere già stata autorizzata ad altra società, pertanto risulta già essere stato superato il tema relativo all'inserimento dell'opera sul territorio nonché il suo impatto sull'ambiente.



Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 8) La necessità di non consumare suolo agricolo e di tutelare il paesaggio naturale.

ITW: La Regione Basilicata, nel censimento Ispra 2019, viene utilizzata da esempio per rappresentare la frammentazione del paesaggio, dovuto alle fonti energetiche rinnovabili nonché l'espressione di tale concetto attraverso l'indice sprinkling.

Come riportato all'interno del succitato documento, per la valutazione del consumo di suolo legato alle installazioni di impianti FER, è stata considerata la superficie circostante l'impianto rinnovabile entro un raggio proporzionale alla potenza dell'impianto. Questo metodo speditivo permette di considerare le aree compromesse occupate da strutture ausiliarie come strade e annessi tecnici.

L'indice SPX, basato su estensione e distanza tra gli aggregati degli impianti FER, è stato calcolato per tre date: 2008-2014-2017 dividendo il territorio regionale con una griglia di 1 km². La classificazione in sei gradi di frammentazione ha permesso di constatare l'evoluzione dell'indice SPX per ogni cella. Nella maggioranza dei casi i risultati mostrano che le nuove installazioni hanno provocato ulteriore frammentazione.



E' importante però mettere in evidenza, come riportato nelle due immagini di cui sopra, che la frammentazione ed il relativo consumo del suolo è principalmente legato e correlato alle notevoli installazioni di impianti di micro e mini generazione, che nulla hanno a che vedere con gli impianti rinnovabili di grande generazione.

Va poi posta attenzione su un ulteriore aspetto relativo al progetto eolico proposto dalla scrivente, ovvero, nella redazione del progetto si è posta particolare attenzione alla definizione di un layout che comportasse non eccessivi volumi di sterro e riporto. Tutto questo è avvenuto attraverso il posizionamento degli aerogeneratori su aree con pendenze non eccessive, da comportare grossi volumi di scavi; attraverso l'adeguamento, per quanto possibile della viabilità esistente; attraverso la posa dei cavidotti lungo la viabilità esistente (con l'intrinseco vantaggio che le migliorie apportate alla viabilità interessata dal progetto, rimarranno a servizio dei cittadini).

Infine, si vuol far notare come questa osservazione vada in contrasto con le osservazioni mosse al punto 6, in quanto se da una parte viene richiesto di non usare né occupare ulteriore suolo, dall'altro si pretende l'esecuzione di indagini geologiche approfondite.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 9) **La violazione dell'art. 24 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006, principio di informazione.**

ITW: La scrivente, in merito al principio di informazione ambientale, ha opportunamente provveduto ed adempiuto ad informare il cittadino dell'iniziativa, con i mezzi e le modalità previsti dalla legge.

In merito al citato art. 12 del D.Lgs 104/2017, che va a sostituire l'art. 23 del D.Lgs 152/2006, ed ivi riportato solo per i commi di interesse ovvero 1) e 4)

Art. 12 "Sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

a) gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);

b) lo studio di impatto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;

e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;

g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorità competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.».

Si fa presente che, al comma 1 lettera g), la scrivente dovrebbe trasmettere i risultati della procedura di dibattito pubblico **EVENTUALMENTE** svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto il dibattito pubblico rappresenta una semplice eventualità e non un elemento obbligatorio, la cui mancanza non inficia la procedura.

Si riporta inoltre anche il comma 4), per rappresentare che il progetto eolico **È STATO PUBBLICATO E RESO ACCESSIBILE** in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 10) **L'inadeguatezza di tutte le relazioni specialistiche.**

ITW: L'Associazione si è limitata a rappresentare dei luoghi comuni privi di fondamento tecnico scientifico e senza alcuna specifica attinenza al caso concreto.

Dalle osservazioni poste in essere dall'Associazione Aidone 2 Oppido Lucano, la quale ha avuto 60giorni di disponibilità per eseguire un'attenta analisi del progetto, si evince come la stessa non abbia per niente

preso visione degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza, e quindi tantomeno abbia posto attenzione al loro contenuto.

Pertanto non ha dato la giusta attenzione alla Sintesi non Tecnica, Quadro Ambientale, Quadro Programmatico, Quadro Progettuale, Analisi percettiva dell'impianto, etc..., dove sono state studiate ampiamente le matrici ambientali direttamente interessate e non (atmosfera, ambiente idrico, flora, fauna, suolo, salute pubblica...); la stima qualitativa e quantitativa degli impatti indotti dalla realizzazione dell'opera; nonché lo studio di inquadramento dell'opera nel territorio, mettendo in luce le motivazioni tecniche alla base delle scelte progettuali della scrivente; provvedimenti/misure/interventi per favorire l'inserimento dell'opera nell'ambiente interessato; i condizionamenti da vincoli paesaggistici, aree occupate e concludendo la coerenza dell'opera progettata con la pianificazione e la programmazione territoriale e settoriale vigente mettendo in luce eventuali disarmonie.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 11) ***L'incompatibilità delle opere con la destinazione agricola dell'area.***

ITW: I parchi eolici ricadono all'interno della definizione di impianti da fonti rinnovabili per i quali è possibile dichiarare la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere ai sensi dell'Articolo 12 del D.P.R. n. 327 dell' 8 Giugno 2001 e ss.mm.ii.

Rappresenta una circostanza nota e ampiamente conclamata anche in ambito giurisprudenziale, la possibilità di realizzazione di parchi eolici in zona agricola.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Distinti saluti

ITW San Mauro Forte Srl
ITW SAN MAURO FORTE S.r.l.
Via del Gallitello n.89
85100 Potenza (PZ)
En. man. J. M. Gueron
Part. Iva: 02053100760